

STATUTO

SAVA & LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAVA TA PIAZZA SAN GIOVANNI 19

Numero REA: TA - 195219

Codice fiscale: 03139500734

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO COOPERATIVA		
Art. 1 (Denominazione e sede)		
E' costituita la Società cooperativa sociale di tipo B sotto		
la denominazione "SAVA & LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA		
SOCIALE", con sede nel Comune di Sava (TA).		
Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito		
dello stesso Comune è di competenza dell'Organo		
amministrativo.		
Spetta, invece, all'assemblea deliberare il trasferimento		
della sede in altri Comuni nonchè l'istituzione e la		
soppressioni di sedi secondarie.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà		
essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il		
diritto di recesso per i soci dissenzienti.		
Art. 3 (Scopo mutualistico e mutualità prevalente)		
La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di		
perseguire l'interesse generale della comunità alla		
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,		
attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto		
sociale così come previsto dall'art.4), finalizzata in via		
prioritaria all'inserimento lavorativo di persone		
svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8		
novembre 1991 n. 381. La cooperativa svolge quindi la propria		
attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori		

	nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare	
	l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far	
	conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro,	
	ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a	
	migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire	
	è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata	
	e la prestazione della propria attività lavorativa a favore	
	della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la	
	prestazione di attività lavorative da parte dei soci	
	cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale	
	della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento,	
	che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui	
	sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa,	
	all'atto della loro adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di	
	collaborazione coordinata non occasionale, con cui	
	contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi	
	sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito	

	regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi	
	dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che	
	definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.	
	La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b),	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma	
	2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della	
	propria attività - in misura non inferiore al trenta per	
	cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa	
	per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle	
	prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui	
	inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima	
	è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.	
	La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della	
	propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli	
	altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del	
	codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.	
	111-septies disp. att. c.c.).	
	La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare	
	negli atti e nella corrispondenza il numero d'iscrizione	
	presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	

	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto, l'assunzione e l'esecuzione	
	di lavori nel campo di:	
	progettazione, programmazione e realizzazione di iniziative	
	produttive, di servizi commerciali al fine di consentire	
	l'immissione nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate	
	che altrimenti non avrebbero nessun'altra opportunità; quindi	
	la cooperativa, anche tramite soci - lavoratori o lavoratori	
	dipendenti portatori di qualsiasi tipo di handicap,	
	emarginati, a disagio ecc., potrà attivare direttamente, in	
	convenzione, o in appalto le seguenti attività, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	- esecuzione di lavori edili in genere, quali: demolizione di	
	immobili, scavi e sterri, raccolta e trasporto materiale di	
	risulta, costruzione e manutenzione di immobili civili ed	
	industriali sia privati che pubblici, posa in opera di	
	coperture e costruzioni di ossature di tetti di edifici,	
	lavori di restauro e manutenzione di beni immobili in genere	
	ed anche di edifici monumentali e beni immobili sottoposti a	
	tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni	
	culturali, rivestimento di muri e di pavimenti, anche con	
	materiali in gomma e in legno, lavori in cartongesso e di	
	intonacatura, tinteggiatura, verniciatura di isolamento e	

	impermeabilizzazione, posa in opera di infissi sia in legno	
	che in altri materiali, realizzazione di elementi di	
	carpenteria in legno ed elementi di falegnameria,	
	fabbricazione di porte e finestre con telai, nonché cancelli	
	sia in legno che in metallo, opere di risanamento e bonifica	
	di edifici, costruzioni e pavimentazioni stradali,	
	pavimentazioni con materiali speciali, trivellazione e	
	perforazione di pozzi, attività di installazione,	
	ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti idrici	
	e sanitari di qualsiasi natura o specie, impianti di	
	produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,	
	utilizzo dell'energia elettrica, impianti di protezione	
	contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per	
	l'automazione di porte, cancelli e barriere; impianti	
	radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in	
	genere, impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di	
	condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o	
	specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della	
	combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione	
	dei locali, impianti di sollevamento di persone o di cose per	
	mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili o	
	simili, impianti di protezione antincendio, impianti per la	
	distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,	
	comprese le opere di evacuazione dei prodotti della	
	combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, lavori di	

	disinfestazione, disinfezione, di derattizzazione, di	
	sanificazione e di pulizia in genere di stabili e strutture	
	sia civili che industriali, sia pubblici che privati; servizi	
	di custodia e guardiana; servizio e gestione di aree adibite	
	a parcheggio; gestione di servizi di affissione e pubblicità;	
	piccole realizzazioni di articoli e prodotti per la pesca, in	
	qualsiasi materiale;	
	- gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per	
	conto terzi: aziende agricole in proprietà o in affitto;	
	lavori in agricoltura per conto proprio o a favore di terzi;	
	lavori di manutenzione e cura del verde pubblico e privato;	
	la coltivazione di fondi agricoli di proprietà, in affitto,	
	in comodato gratuito o per conto terzi avvalendosi di ogni	
	tecnologia atta alla produzione di qualsiasi prodotto	
	agricolo e la trasformazione e commercializzazione dei	
	prodotti del suolo;	
	- l'acquisto, il comodato, l'affitto, l'assunzione in	
	gestione in qualsiasi forma da privati o da Enti Pubblici, di	
	terreni allo scopo di coltivarli e valorizzarli dal punto di	
	vista agricolo o forestale;	
	- lo svolgimento di tutte le operazioni, anche per conto	
	terzi, utili alla efficace conduzione dei fondi agricoli,	
	alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ed	
	alla erogazione dei servizi connessi;	
	- garantire il mantenimento dell'efficacia delle risorse	

	patrimoniali della società, anche mediante opere di	
	miglioramento fondiario, quali sistemazioni idrauliche,	
	bonifiche di terreni, costruzioni e ristrutturazioni di	
	fabbricati, ecc.;	
	- assumere lavori di bonifica, opere di sistemazione e	
	manutenzione forestale, idraulica ed ambientale,	
	realizzazione, mantenimento e ripristino di aree verdi sia da	
	privati che da Enti Pubblici e qualunque altro intervento	
	agricolo di ogni genere e tipo;	
	- la coltivazione di uliveti di proprietà, in affitto, in	
	comodato gratuito o per conto di terzi anche con annessa	
	attività di molitura delle olive, per sé e/o per conto di	
	terzi, in appositi frantoi di proprietà, in locazione o	
	gestiti a qualsiasi titolo, per l'ottenimento di olio di	
	qualsiasi specie, tipo, origine e/o denominazione;	
	- la coltivazione di vigneti di proprietà, in affitto, in	
	comodato gratuito o per conto di terzi e quindi la produzione	
	di uve di qualsiasi specie, tipo, origine e/o denominazione;	
	la produzione, anche per conto di terzi, di vino di qualsiasi	
	specie, compreso lo spumante e lo champagne, la grappa, ecc.,	
	della feccia e degli altri sottoprodotti;	
	- la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la	
	commercializzazione, intermediazione dei prodotti agricoli	
	ottenuti, conferiti dai soci e/o acquistati da terzi,	
	all'ingrosso e/o al dettaglio, mediante qualsiasi tecnica di	

	vendita, sia in Italia che all'estero; l'istituzione di	
	sezioni speciali allo scopo di poter beneficiare di tutte le	
	agevolazioni vigenti e di quelle che potranno essere emanate	
	in relazione ai contributi regionali, statali, comunitari,	
	del Feoga o di qualsiasi altro Organismo sia nazionale sia	
	comunitario; il miglioramento produttivo dei terreni dei soci	
	mediante il perfezionamento dei processi colturali,	
	l'attuazione dei lavori di bonifica, di trasformazione	
	fondiarie e di sistemazione dei terreni;	
	- svolgere attività agrituristica, di turismo rurale o di	
	fattoria didattica ed orto-floro-vivaistica e quindi	
	acquistare, affittare o assumere in gestione a vario titolo,	
	costruire o ristrutturare masserie, fabbricati o altre	
	strutture funzionali alla realizzazione delle suddette	
	attività; coltivare, acquistare e commercializzare piante	
	ornamentali e fiori.	
	Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà:	
	- Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra	
	garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento	
	del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce;	
	- Curare l'acquisizione e l'alienazione di beni mobili ed	
	immobili, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento	
	dello scopo sociale;	
	- Incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con	
	finalità sociali (casa, tempo libero, cultura, formazione,	

	ecc.) allo scopo di elevare le condizioni morali,	
	professionali e materiali di vita dei soci.	
	Svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in	
	grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate. Le attività, di cui al presente oggetto	
	sociale, saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in	
	materia di esercizio di professioni riservate per il cui	
	esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o	
	elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali (Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o	
	organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	La Cooperativa sociale potrà curare il coordinamento, lo	
	studio, la elaborazione e la realizzazione di progetti e	
	delle iniziative diretti a conseguire l'affidamento dei	

	lavori per lo svolgimento delle attività in seno alla società	
	stessa.	
	Art. 5 (Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica)	
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano –	
	nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci	
	– i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice	
	civile), tenendo conto della particolarità dello scopo	
	mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi	
	dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine,	
	essi devono in particolare evidenziare:	
	– il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa	
	mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di	
	organizzazione dell'attività mutualistica della società a	
	beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei	
	particolari destinatari dell'attività sociale;	
	– i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci operatori;	
	– i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	– i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in	
	altre società.	
	Art. 6 (Normativa applicabile)	

	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la	
	cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni,	
	relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle <i>Onlus</i> , in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4	
	dicembre 1997 n. 460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, vi sia	
	una modifica nei parametri previsti dall'art. 2519, comma 2,	
	del codice civile, tale da comportare l'assoggettamento della	
	cooperativa alle disposizioni sulla società per azioni, gli	
	amministratori dovranno tempestivamente convocare l'assemblea	
	per deliberare l'adeguamento del presente statuto a tale	
	nuova disciplina. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti	
	hanno diritto di recesso.	
	In caso di mancata adozione delle suddette modifiche	

	statutarie entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla	
	data in cui si è verificato il superamento dei parametri	
	predetti, la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione.	
	Art. 7 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'articolo	
	2519 del codice civile.	
	Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono	
	persone fisiche.	
	Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci	
	diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere	
	integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale	
	la Cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci operatori:	
	a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite	
	dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive	
	modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per	
	cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di	
	persona svantaggiata deve risultare da documentazione	
	proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il	
	diritto alla riservatezza;	
	b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e	
	legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità	
	professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della	
	cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le	

	competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei	
	fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale;	
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività	
	gratuitamente, per fini di solidarietà;	
	d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui	
	statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n.	
	381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle	
	superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate	
	categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376,	
	2540 e 2542 del codice civile.	
	Art. 8 (Persone svantaggiate)	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone	
	svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli	
	ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i	
	soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti,	
	gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di	
	difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli	
	istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi	
	alle misure alternative alla detenzione e al lavoro	
	all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio	
	1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano	

	inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto	
	del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del	
	Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto	
	con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e	
	con il Ministro per gli affari sociali, sentita la	
	commissione centrale per le cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse,	
	durante la vita della società, al disotto della percentuale	
	del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune	
	iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il	
	termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della	
	società.	
	Art. 9 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2.527, comma 3° del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria	
	speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero	
	totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.	
	7 del presente statuto che intendano completare la loro	
	formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	
	nella cooperativa.	

	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo	
	amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui all'art. 2.468, comma 2 e 3, del	
	codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'art. 13 del presente statuto, il socio appartenente alla	
	categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del	
	socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle	
	individuate dall'art. 14 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	inserimento fissato al momento della sua ammissione. Qualora,	

	al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla	
	categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso	
	o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti	
	commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'art. 11 del presente statuto. Il passaggio alla	
	categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere	
	comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo	
	amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla	
	categoria speciale, per quanto non previsto nel presente	
	titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 10 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	b) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore	
	né superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	

	il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 38 e seguenti del	
	presente statuto. Fermo restando il secondo comma dell'art.	
	2.522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni	
	od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c),	
	d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di	
	ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e con l'attività economica svolta. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	

	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 11 (Diritti ed obblighi del socio)	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il	
	diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il	
	diritto di recesso e di controllo dell'attività degli	
	amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e	
	dal presente statuto.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti	
	mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal	
	presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti	
	della effettiva e concreta capacità della cooperativa di	
	instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi	
	dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il	
	dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano	
	richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione	
	sociale e la necessità di rispettare il principio di parità	

	di trattamento.	
	La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata	
	dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi	
	dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle	
	prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui	
	inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata,	
	ed in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a	
	stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o	
	successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le	
	previsioni del regolamento interno e nel rispetto del	
	principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di	
	qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di	
	iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti	

	i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del	
	socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 12 (Vincoli e trasferimento delle quote dei soci	
	cooperatori)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	

	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	all'arbitro.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalle norme sulle società	
	cooperative e sulla società a responsabilità limitata in	
	quanto compatibili, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti	
	del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può ricorrere all'arbitro con le	
	modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti. Il	
	recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	

	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, che non adempia alla propria prestazione	
	mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio	
	lavoratore, qualora incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di	
	referimento, indicato nel regolamento interno redatto ai	
	sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio	
	volontario che abbia cessato l'attività di volontariato	
	presso la cooperativa così come meglio specificato nel	
	Regolamento;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	

	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non	
	adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o	
	ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'arbitro ai sensi degli artt. 39 e seguenti,	
	nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento	
	del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante	
	dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	dell'Organo amministrativo.	
	Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione dell'arbitro, regolato dagli artt. 39 e	
	seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati	
	provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto	
	pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60	
	giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	

	Art. 16 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 21,	
	lett. b), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione	
	comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è	
	effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	Art. 17 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art. 16. Gli eredi e	
	legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza,	
	atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale	
	risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o	
	legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno	
	indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla	
	Società. In difetto di tale designazione si applica l'art.	

	2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei	
	requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto previa deliberazione	
	dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le	
	modalità e le procedure di cui al precedente art. 10. In	
	mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 10. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza	
	del subentro di uno solo tra essi, si procede alla	
	liquidazione ai sensi dell'art. 16.	
	Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere	

	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del	
	pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della	
	Società risponde verso questa, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno	
	dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato	
	verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo	
	e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto.	
	Art. 19 (Patrimonio sociale)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote indivisibili del valore nominale	
	minimo e massimo secondo le disposizioni di legge; il valore	
	complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può	
	essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	

	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 11;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 20 (Prevalenza della mutualità)	
	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto, ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice	
	civile:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque	
	posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti	

	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci	
	cooperatori;	
	d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Art. 21 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato	
	all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea	
	che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli	
	utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) una quota pari al 3% (tre per cento) o quella superiore	

	o inferiore disposta da successive disposizioni di legge sarà	
	devoluta ai fondi mutualistici per la promozione e per lo	
	sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 legge 31	
	gennaio 1992 n. 59 nonché dell'articolo 2545 quater, secondo	
	comma del codice civile;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili.	
	Art. 22 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	Art. 23 (Organi)	
	Sono organi della Società: a) l'Assemblea dei soci; b) il	
	Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei sindaci o il	
	revisore se nominato.	

	Art. 24 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R	
	ovvero tramite qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire almeno 8	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e l'Organo	
	Amministrativo, i Sindaci e il Revisore (se nominati) sono	
	presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione degli argomenti.	
	Art. 25 (Maggioranze costitutive e deliberative)	
	L'Assemblea, tanto in prima come in seconda convocazione, è	
	validamente costituita e delibera validamente con le	
	maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai	
	soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle	
	società a responsabilità limitata, se non derogate dalla	
	specifica disciplina delle società cooperative.	
	Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	

	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale e del Revisore Contabile;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere ai	
	Sindaci e al Revisore Contabile;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei	
	Sindaci e del Revisore Contabile;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione. Il verbale dell'Assemblea che delibera in	
	merito ai precedenti punti 6 e 7 deve essere redatto da un	
	Notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei	
	tempi indicati all'art. 24. L'Assemblea inoltre può essere	
	convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda	
	necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone	

	domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso,	
	la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non	
	oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 27 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 28 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Ai soci persone giuridiche è possibile attribuire più voti,	
	ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota	
	oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri	
	stabiliti da un apposito regolamento.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, e che non siano membri	
	dell'organo amministrativo o di controllo o dipendenti della	
	società come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2	

	soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa, ancorchè non soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche	
	non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un Notaio.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a	
	cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero. La maggioranza degli	
	amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non	
	superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	

	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio di	
	Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 31 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, inoltre, ha la competenza di	
	adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega. E' nei	
	compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo,	
	fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere	
	affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	

	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a	
	mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni	
	prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,	
	in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le	
	adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione	
	approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la	
	maggioranza resti costituita da Amministratori nominati	
	dall'assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere	
	fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale	
	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare	
	l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	E' prevista la gratuità della carica dell'organo	
	amministrativo; pertanto non è dovuto all'organo	

	amministrativo alcun compenso per il suo operato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione, ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei	
	limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori	
	delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare	
	Direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso	
	di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a	
	lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente,	
	previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà	
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di	
	atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organi di Controllo)	
	La Cooperativa può nominare il Collegio Sindacale e/o il	
	Revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è	
	obbligatoria.	
	Art. 37 (Funzioni)	
	Il Collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni	
	previste dall'articolo 2403 del codice civile, ed è composto	
	di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti. I sindaci devono essere scelti con i criteri	
	indicati dall'articolo 2397 del codice civile. Il Presidente	

	del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci o	
	il revisore restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci o del	
	revisore è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina,	
	per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Art. 38 (Controllo contabile)	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di	
	un revisore contabile o di una società di revisione, il	
	collegio sindacale o il revisore esercitano anche il	
	controllo contabile; in tal caso il Collegio Sindacale è	
	integralmente composto da revisori contabili iscritti nel	
	Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Qualora si obbligatorio per legge, il controllo contabile	
	sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da	
	una società di revisione iscritti nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a	
	norma di legge.	
	Art. 39 (Clausola arbitrale) Qualunque controversia (fatta	
	eccezione per quelle nelle quali la legge richiede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i	
	soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e	
	l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di	
	tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in	

	dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o	
	esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto	
	di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro.	
	Art. 40 (Arbitro e procedimento)	
	L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la	
	società ha la sua sede legale e giudica ritualmente e secondo	
	diritto. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i	
	rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. L'arbitro decide nel	
	termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale,	
	salvo che egli proroghi detto termine per non più di una sola	
	volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03,	
	nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni	
	altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa	
	ogni formalità non necessaria al rispetto del	
	contraddittorio. L'arbitro fissa, al momento della	
	costituzione, le regole procedurali cui si atterrà e le	
	comunica alle parti. Egli, in ogni caso, deve fissare	
	un'apposita udienza di trattazione.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	

	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita all'arbitro è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	21, lett. b);	
	- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, in conformità al presente statuto e in	
	ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera c) del	
	codice civile.	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	

41 di 42

42 di 42